

# Comune di Melilli

Provincia di Siracusa



## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Redatto ai sensi dell' art. 198, comma 2, del  
D. Lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.

*ARTICOLO 30 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI*  
*ARTICOLO 31 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI*  
*ARTICOLO 32 – RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU*  
*AREE PUBBLICHE.*

#### **CAPITOLO 4 – OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI**

*ARTICOLO 33 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON*  
*EDIFICATI*  
*ARTICOLO 34 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI*  
*PUBBLICI*  
*ARTICOLO 35 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI*  
*ARTICOLO 36 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI*  
*VIAGGIANTI E DI SOSTA PROLUNGATA*  
*ARTICOLO 37 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE*  
*ARTICOLO 38 – PULIZIA DEI MARCIAPIEDI*  
*ARTICOLO 39 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI*  
*ARTICOLO 40 – ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI*  
*ARTICOLO 41 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON*  
*ASSIMILATI*  
*ARTICOLO 42 – DIVIETI*  
*ARTICOLO 43 – ANIMALI*  
*ARTICOLO 44 – CONTROLLI*  
*ARTICOLO 45 – SANZIONI*  
*ARTICOLO 46 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI*

# *CAPITOLO*

*1°*

*DISPOSIZIONI*

*GENERALI*

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, conformemente all'art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, disciplina la gestione integrata dei rifiuti differenziati, dei rifiuti da imballaggio, dell'indifferenziato residuale, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.

Le prescrizioni si applicano:

- a) alle modalità di conferimento dei rifiuti;
- b) alla raccolta differenziata delle frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- c) alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio;
- d) alla raccolta dell'indifferenziato residuale;
- e) alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- f) alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi: oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, frigoriferi, vernici, **prodotti farmaceutici scaduti**, ecc.
- g) alla raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- h) alla raccolta dei rifiuti assimilati;
- i) alla modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- j) allo spazzamento e al lavaggio delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito;
- k) alla raccolta rifiuti e pulizia dei giardini pubblici;
- l) al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati al recupero e/o allo smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti.

## **ART. 2**

### **FINALITA'**

La gestione dei rifiuti urbani deve assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le sue fasi. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti urbani ha come obiettivo la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, attraverso la differenziazione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, secondo le indicazioni delle norme nazionali, regionali e provinciali; la progettazione e la realizzazione di sistemi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti si conforma ai criteri di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

## **ART. 3**

### **NORME DI RINVIO**

Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.

**ART. 4**  
**CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
  - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) di cui al comma 2 dell'art. 184, D. Lgs. 152/2006;

Ai soli fini gestionali, i Rifiuti Urbani sono classificati come :

  - \* Rifiuti Urbani interni, i rifiuti di cui ai punti a) e b);
  - \* Rifiuti Urbani esterni, i rifiuti di cui ai restanti punti.
3. Per rifiuti urbani pericolosi si intendono tutti quei rifiuti identificati dal capitolo 20.00.00 dell'Allegato D del D.Lgs. 152/2006 e contrassegnati da un asterisco. A titolo esemplificativo si considerano tali:
  - batterie e pile (ad esclusione degli accumulatori per autoveicoli);
  - prodotti farmaceutici/medicinali;
  - prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti);
  - siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
  - accessori per l'informatica contenenti sostanze pericolose.
4. I rifiuti ingombranti sono costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei cassonetti. A titolo esemplificativo si considerano tali:
  - materassi, armadi,
  - arredi domestici,
  - mobilio domestico in genere,
  - frigoriferi, surgelatori e congelatori
  - televisori
  - computer
  - lavatrici e lavastoviglie
  - condizionatori
5. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

## **ART. 5**

### **DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI**

1. Nelle more dell'emanazione delle norme regolamentari e tecniche di cui al comma 4, art. 195, D. Lgs. 152/06 che fisseranno i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ex art. 195, comma 2, lett. e), ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa, potranno essere assimilati agli urbani i rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, lett. a) c), d), e), f), g) del D. Lgs. 152/06, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale, con esclusione degli imballaggi terziari.

2. Un rifiuto speciale potrà essere considerato assimilabile/assimilato agli urbani, quando soddisfa i criteri qualitativi e quantitativi sotto precisati.

3. In attesa della definizione dei criteri nazionali in merito all'assimilabilità si ripropone qui di seguito i criteri qualitativi e quantitativi precisati rispettivamente dalla Delibere del Consiglio Comunale n. 67 del 10 giugno 1998 e n. 68 del 28 giugno 2002.

4. **Criteri qualitativi:** sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi compresi nell'allegato A del D. Lgs. 152/2006, che soddisfino tutte le condizioni di assimilabilità. Al fine dell'assimilazione i rifiuti speciali devono provenire dalle seguenti attività:

1. attività agricole, di cui all'art. 184 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 152/06;
2. attività industriali, di cui all'art. 184 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 152/06;
3. attività artigianale di cui all'art. 184 comma 3 lettera d) del D. Lgs. 152/06;
4. attività commerciali di cui all'art. 184 comma 3 lettera e) del D. Lgs. 152/06;
5. attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lettera f) del D. Lgs. 152/06;
6. attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi di cui all'art. 184, lett. g) del D. Lgs. 152/06.

Elenco dei rifiuti presi a riferimento dal presente Regolamento ai fini dell'assimilazione:

- imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili)
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta e plastica; fogli di plastica, carta e cellophane, cassette, pallet
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- prodotti tessili e abbigliamento

- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- accessori per l'informatica (contenitori toner, ecc.)

L'allegato “ **B** “ riporta i codici CER delle tipologie di rifiuto assimilati.

**5.Criteri quantitativi:** fermo restando i criteri qualitativi, si definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, tenendo conto:

- dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3 del Decreto citato;
- della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art. 200, D. Lgs. 152/2006;
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale.

6.I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente comma 4, consistono nel verificare che i rifiuti prodotti dalla singola attività, risultino non superiori a due volte il coefficiente di produttività specifico ( espresso in Kg/m<sup>2</sup> ), rapportato alla superficie a ruolo della medesima attività.

7.Nel caso in cui i rifiuti prodotti dalla singola attività risultino superiori a due volte il coefficiente di produttività specifico, l'intera quantità prodotta deve considerarsi non assimilabile agli urbani. Le modalità di accertamento della quantità prodotta verranno stabilite nel Contratto di Servizio in accordo con l'Amministrazione comunale.

8.Fermo restando che il sistema di imposizione tributaria è ad oggi fondato sulla tassa secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, **all'allegato “ C “** del presente regolamento riportiamo, come parametro di riferimento, i coefficienti di produttività previsti dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/99 che regola invece il sistema tariffario.

9.I rifiuti assimilati devono essere conferiti in modo differenziato nel circuito esistente.

## **ART. 6**

### **ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della sanità e ai Presidenti della Regione e della Provincia entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico- sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

## **ART. 7**

### **CRITERI GESTIONALI**

In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D.Lgs. 152/06 e dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti, l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.

L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione all'origine dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.

Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo, da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali differenziati conferiti dalle utenze.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, in linea con la programmazione regionale, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.

Le Associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore sono soggetti chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione.

Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero rende necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta basata su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate e per l'indifferenziato residuale.

Nelle zone di espansione urbanistica dei centri abitati di Melilli, Villasmundo e Città Giardino, la raccolta potrà essere basata anche sul conferimento dei rifiuti differenziati in cassonetti dedicati.

## **ART. 8**

### **CRITERI ORGANIZZATIVI**

Il ritiro a domicilio, nelle zone dove verrà attivato su esplicita ordinanza sindacale, è previsto per le seguenti frazioni di rifiuto:

- indifferenziato residuale,
- carta e cartone,
- vetro,
- plastica e lattine,
- organico;

Il ritiro su richiesta dell'utente, per le frazioni:

- verde e sfalci
- ingombranti e beni durevoli;

Il conferimento nei contenitori dedicati per i rifiuti urbani pericolosi di:

- pile per piccoli elettrodomestici
- farmaci scaduti.

Per tutte le tipologie è consentito ed incentivato il conferimento diretto da parte dell'utenza presso l'Ecocentro comunale sito in contrada Bondifè.

Anche se si tratta di un flusso di materiali non incluso nella specifica categoria degli urbani e pertanto non considerato nel conteggio delle raccolte differenziate, esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di quei materiali che, prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica (fino a 500 Kg/anno per utenza), spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate. La stazione di

conferimento per inerti individuata dall'Amministrazione comunale, o l'Ecocentro, riceve i materiali provenienti dalle piccole manutenzioni di costruzione e demolizione effettuate dalle utenze domestiche che abbiano preventivamente comunicato in carta libera all'ufficio ecologia l'inizio di tali lavori.

Il compostaggio domestico costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta e praticabile in tutte quelle realtà che dispongono di giardino ed orto.

Gli utenti sono tenuti ad essere informati in merito alle tipologie di materiali che affluiscono nelle diverse raccolte differenziate, sulle modalità di conferimento e di raccolta sui benefici derivanti dall'attuazione di un corretto sistema di raccolta differenziata e in merito alle disposizioni disciplinari per i conferimenti non corretti.

Le disposizioni, riportate nel presente articolo, disciplinanti le modalità di espletamento del servizio possono subire modifiche a seguito di diverse esigenze organizzative del servizio. Le eventuali modifiche sono tempestivamente comunicate agli utenti.

# *CAPITOLO*

*2°*

## *GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIALI*

**ART. 9**  
**MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

I rifiuti urbani speciali assimilati ( così come definiti all'articolo 5) devono essere conferiti in modo differenziato, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sugli stessi contenitori.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- I rifiuti urbani interni ingombranti;
- I rifiuti pericolosi;
- I rifiuti speciali non assimilabili;
- Sostanze allo stato liquido;
- Materiale in fase di combustione;
- I rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni edile e di ordinaria manutenzione;
- Materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ( es. metalli, ecc. )

La frazione umida dei rifiuti non può essere inserita sciolta nei contenitori, ma deve essere raccolta in sacchetti all'uopo forniti dall'Amministrazione comunale, o simili, per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, ed il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

**ART. 10**  
**AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nelle allegate planimetrie che costituiscono parti integranti del presente regolamento.

Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

Successivamente all'approvazione del presente regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite delibera di Giunta Municipale.

Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando, anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze, modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

I rifiuti per i quali sono previsti forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

## **ART. 11** **MODALITA' E FREQUENZA DELLA RACCOLTA**

Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, il Comune è impegnato ad assicurare in tutto il suo territorio il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati. Il servizio viene pertanto effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le utenze sparse nelle zone agricole secondo i criteri indicati nelle allegate planimetrie che costituiscono parti integranti del presente regolamento. .

Con motivata deliberazione della Giunta comunale, potrà essere modificato il perimetro come delimitato al precedente comma. Ove dalle variazioni del perimetro conseguano maggiori spese del servizio, dovranno essere variati i corrispettivi fissati con il Gestore.

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Gli utenti sono tenuti a raccogliere le diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani e a conferirli in maniera distinta secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria e contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'Amministrazione Comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero.

I rifiuti assimilati possono anche essere raccolti con modalità tecniche diverse stabilite dal Gestore. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dal gestore del servizio pubblico, con il consenso del Comune.

La raccolta dei rifiuti è assicurata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico - ambientale ed il decoro pubblico. In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco con propria ordinanza fisserà i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.

Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza sono congrue alle normali esigenze di servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative. Viene mediamente assegnato un cassonetto da 1.100 lt. per ogni tipologia di rifiuto, differenziato secondo l'articolo 8 comma 1, per un massimo di 150 residenti nel raggio di azione della postazione e per una distanza radiale non superiore ai 300 mt.

Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.

L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi del presente regolamento.

In particolare, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel contenitore più vicino.

Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti occasioni:

- Domeniche;
- Festività infrasettimanali;
- Festività doppie;

- 1° Maggio
- Festività triple.

## *ART. 12*

### *NORME RELATIVE AI CONTENITORI*

I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'articolo 11 del presente regolamento, sono collocati in area pubblica a cura del gestore del servizio.

Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari, i contenitori devono essere comunque di proprietà del gestore del servizio.

L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del Comune devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.

I contenitori per l'indifferenziato residuale e per l'organico, collocati in zone pubbliche, non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi. La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, è stabilita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio, compatibilmente con i vincoli definiti dal Codice della strada, nel rispetto dei criteri di igiene, di sicurezza, di viabilità pedonale e di attenzione per i luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale.

I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I contenitori e le relative piazzole devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di problemi di natura igienico-sanitaria. Tali lavaggi e disinfestazioni devono essere garantite per un minimo di cadenza quindicinale per i contenitori del secco differenziato e settimanale per l'umido.

La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

Al fine di consentire tale operazione da parte dei mezzi del gestore, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.

Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto alle finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi ed i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Tali contenitori non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Sui contenitori posti su area pubblica devono essere applicate, a cura del gestore del servizio, delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.

**ART. 13**  
**MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO**

Gli automezzi e le attrezzature per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere conformi alle norme vigenti in materia di circolazione, prevenzione e sicurezza.

Devono essere idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste in modo da consentire al personale di operare nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Nell'espletamento del servizio di raccolta e di trasporto si deve ottemperare alle norme dettate dal Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata in zone soggette a divieto o poste in seconda fila.

Le operazioni di carico e scarico devono essere svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali.

**ART. 14**  
**STAZIONAMENTO DEI MEZZI E TRASBORDO DEI RIFIUTI**

Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto, senza che in essi avvengano manipolazioni, è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che l'automezzo stazioni in aree apposite e non superi il limite temporale di 72 ore.

E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.

Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra due automezzi rispetta le stesse condizioni dovute per lo stazionamento.

Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, le attività connesse al lavaggio dei mezzi, alla compattazione dei rifiuti e tutte le modifiche dell'attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità Sanitaria Locale competente.

**ART. 15**  
**CONFERIMENTO E RACCOLTA DELL'INDIFFERENZIATO RESIDUALE**

La raccolta dell'indifferenziato residuale è effettuata con modalità di raccolta domiciliare " Porta a Porta " nelle zone dove tale servizio è istituito, o in appositi cassonetti stradali dedicati..

La frazione di rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale. E' composta dal solo materiale residuo della preventiva selezione dei rifiuti conferiti nelle diverse raccolte differenziate.

Fra i rifiuti indifferenziati residuali è quindi vietato immettere:

- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- beni ingombranti e beni durevoli;
- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti speciali inerti.

Le unità abitative e le utenze non domestiche sono dotate di adeguati contenitori al fine di evitare l'esposizione di sacchi a terra, con esclusione dei sacchi apposti per la raccolta della plastica.

La dotazione volumetrica dei contenitori è stimata al fine di renderla sufficiente per il servizio attraverso svuotamenti periodici calendarizzati per le utenze domestiche; per le utenze non domestiche, la frequenza può variare a seconda della tipologia di attività.

**ART. 16**  
**CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA CARTA**

Il servizio di raccolta differenziata della frazione carta e cartone è svolto con modalità di raccolta domiciliare "Porta a Porta", all'interno di appositi cassonetti stradali e in cassoni presso l'Ecocentro.

L'Amministrazione può individuare anche forme di gestione mista in cui parte del territorio è servito con il sistema "porta a porta" e parte con il sistema a contenitori stradali.

Nella frazione differenziata della carta e del cartone si devono conferire: quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartone, fogli, corrispondenza, ecc.

Non si devono invece conferire: carta plastificata, paraffinata, vetrata o bitumata, carta molto sporca o unta.

Le unità abitative e le utenze non domestiche sono dotate di contenitori, la cui volumetria è sufficiente per lo svolgimento del servizio di svuotamento previsto.

La frequenza di svuotamento è stabilita con cadenze periodiche calendarizzate, per le utenze non domestiche, può variare a seconda della tipologia di attività.

Gli imballi in cartone derivanti dalle utenze commerciali e dai pubblici esercizi devono essere conferiti nei giorni di raccolta, piegati, impilati e legati.

Gli uffici sono dotati di contenitori propri da gestirsi con le modalità previste per le utenze domestiche.

In relazione alla possibile valorizzazione economica della frazione cellulosa, il gestore del servizio intercetta separatamente, per quanto possibile, gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

**ART. 17**  
**CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA**

La raccolta differenziata della frazione organica è effettuata con modalità di raccolta domiciliare porta a porta nelle zone dove tale servizio è istituito, o in appositi cassonetti stradali dedicati.

Nella frazione differenziata dell'organico si devono conferire scarti di cucina, avanzi di cibo, fiori e piante domestiche.

Sono esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica gli scarti derivanti dall'attività di macelleria che, assoggettati a specifica normativa sanitaria, sono obbligatoriamente conferiti a stabilimenti autorizzati.

I nuclei familiari sono dotati di sacchetti adeguati o di una biopattumiera da 10 litri, da utilizzarsi per il conferimento dell'organico all'interno delle mura domestiche. Il materiale dovrà essere contenuto nei sacchetti ben chiusi.

Le unità abitative e le utenze non domestiche sono, poi, dotate di contenitori la cui volumetria è sufficiente per lo svolgimento del servizio di svuotamento stabilito.

Gli svuotamenti sono previsti con cadenze periodiche calendarizzate per le utenze domestiche; per le utenze non domestiche, la frequenza può variare a seconda della tipologia di attività.

E' istituito un servizio di raccolta apposito per i banchi di mercato alimentari da effettuarsi al termine del giorno di mercato.

### **ART. 18**

#### **CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE**

La raccolta differenziata degli imballi in plastica è effettuata con modalità di raccolta domiciliare " Porta a Porta " nelle zone dove tale servizio è istituito, o in appositi cassonetti stradali dedicati.

Nella frazione differenziata della plastica si devono conferire imballaggi in plastica quali: bottiglie, flaconi, pellicole, sacchetti per la spesa, vaschette, polistirolo, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose.

Gli imballaggi in plastica non devono contenere residui; gli utenti sono tenuti a svuotarli accuratamente e ad effettuare un rapido risciacquo.

Per contenere l'ingombro è necessario provvedere alla riduzione volumetrica di tali materiali (in particolare le bottiglie) schiacciandoli manualmente o con apposite attrezzature.

Il conferimento degli imballi in plastica avviene per mezzo di appositi sacchi di plastica da esporre nei giorni prestabiliti per la raccolta.

La frequenza di svuotamento è stabilita con cadenza periodica calendarizzata .

### **ART. 19**

#### **CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL VETRO**

La raccolta differenziata del vetro delle utenze domestiche è effettuata con modalità di raccolta domiciliare " Porta a Porta " nelle zone dove tale servizio è istituito, o in appositi cassonetti stradali dedicati.

E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli, lampadine, neon, specchi, schermi di televisori, monitor.

Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori ed effettuare un rapido risciacquo degli stessi, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

La frequenza di svuotamento è stabilita con cadenza periodica calendarizzata.

Il vetro di grandi dimensioni deve essere consegnato presso la stazione di conferimento ( ecocentro / C. C. R. ).

### **ART. 20**

#### **CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE**

La raccolta differenziata domiciliare della frazione verde, proveniente da manutenzione di aree verdi private delle residenze domestiche, è effettuata con modalità di raccolta domiciliare " Porta a Porta ".

Su richiesta, da parte dell'utente, al numero verde del gestore del servizio vengono raccolte ramaglie di grosse dimensioni.

Nella frazione differenziata del verde è possibile conferire sfalci d'erba, resti di vegetali derivanti da giardinaggio e/o orticoltura, ramaglie di piccole dimensioni.

Per la raccolta del verde la frequenza di svuotamento è stabilita con cadenza periodica calendarizzata.

### **ART. 21**

#### **CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI**

I beni ingombranti e durevoli possono essere conferiti dal detentore direttamente nei contenitori predisposti presso l'Ecocentro comunale di contrada Bondifè.

La raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti ingombranti (mobili e componenti di arredamento) e i beni durevoli di origine domestica che hanno esaurito la loro durata operativa (frigoriferi, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria), è effettuata su richiesta, da parte dell'utente, al numero verde del gestore del servizio.

L'utente deve esporre fronte strada i rifiuti ingombranti e i beni durevoli, nei giorni e negli orari concordati con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per la circolazione ed il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere.

E' vietata l'esposizione fronte strada degli ingombranti e dei beni durevoli senza aver fissato, preventivamente, con il gestore del servizio, la data e l'orario per il conferimento.

Il servizio di ritiro è attivato esclusivamente per le utenze domestiche.

E' previsto che per ogni conferimento di ingombranti o beni durevoli, il numero massimo dei pezzi conferibili non sia maggiore di tre. Quantitativi superiori a tale limite devono essere portati presso l'area di conferimento.

Il recupero/smaltimento dei beni durevoli che contengono sostanze lesive per l'ozono quali frigoriferi, congelatori e condizionatori, è sottoposto a specifica normativa volta a prevenire le emissioni in atmosfera di tali elementi. Le apparecchiature devono quindi essere conferite senza manomissioni dei circuiti che contengono le sostanze pericolose.

#### **ART. 22**

#### **CONFERIMENTO E RACCOLTA DI PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI**

La raccolta differenziata delle pile e dei farmaci scaduti provenienti dalle utenze domestiche è effettuata in contenitori dedicati.

I contenitori per la raccolta differenziata delle pile esauste sono collocati presso molti esercizi commerciali.

Il gestore del servizio provvede alla raccolta delle pile esauste con cadenza mensile disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.

I contenitori per la raccolta differenziata dei farmaci scaduti sono collocati presso le farmacie.

Il gestore del servizio provvede alla raccolta dei farmaci scaduti con cadenza quindicinale disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.

#### **ART. 23**

#### **CONFERIMENTI PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE**

Presso l'ecocentro comunale le utenze domestiche possono conferire, gratuitamente, tutte le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata.

Risulta funzionale, in modo particolare, per eventuali ingenti quantità di materiali cellulose e plastici, per il conferimento di cassette in legno e plastica e del vetro di grosse dimensioni.

Possono essere conferite presso l'ecocentro le quantità eccedenti, a quanto previsto per il ritiro domiciliare, di:

- materiali ingombranti e voluminosi;
- beni durevoli che hanno esaurito la loro durata operativa (frigoriferi, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria);
- verde e sfalci.

Presso l'area è prevista, inoltre, la consegna di materiali metallici in genere, dei rifiuti urbani pericolosi (i cui contenitori sono etichettati T e/o F), di toner, esausti di fotocopiatrici e/o

stampanti, di lampade a scarica e di materiali derivanti dall'auto-manutenzione e auto-riparazione del proprio veicolo a motore.

L'ecocentro è presidiato, negli orari di apertura, da personale che collabora con gli utenti indirizzando e controllando il deposito dei materiali, divisi per flussi omogenei negli appositi spazi o cassoni dedicati.

Il prelievo dei materiali stoccati è effettuato, esclusivamente, dal soggetto gestore o da terzi espressamente incaricati.

#### **ART. 24**

### **COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

Il compostaggio domestico, processo di decomposizione e trasformazione in "humus" della sostanza organica, costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata.

E' possibile compostare gli avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura, sfalcio dei prati, foglie secche, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato.

Il compostaggio domestico, praticabile in tutte le realtà che dispongono di giardino e/o orto, si può attuare attraverso la pratica del cumulo o compostiera. Tale pratica va effettuata seguendo criteri di buona pratica evitando di procurare disagi ai residenti con cattivi odori o per l'intrusione di animali.

#### **ART. 25**

### **DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI**

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.

I rifiuti indifferenziati residuali ed i rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, sono destinati allo smaltimento tramite interrimento o termodistruzione, nel rispetto della normativa vigente.

Per gli imballaggi di cui al Titolo II del D. Lgs. 152/06 si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti e sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

#### **ART. 26**

### **MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI**

Il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani adotta modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale.

La pesatura è effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all'Amministrazione Comunale entro il giorno successivo.

**ART. 27**  
**MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED**  
**ESTUMULAZIONE**

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione e estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di I° categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.

**ART. 28**  
**FORME DI RACCOLTA ATTUATE DA ENTI E ASSOCIAZIONI A FINI BENEFICO-**  
**CARITATIVI E AMBIENTALI**

1. Le forme di raccolta differenziata effettuate direttamente da Associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o benefico-caritativi senza finalità di lucro in regime volontario, concorrono agli obiettivi di recupero perseguiti dal Comune nella gestione dei rifiuti.
2. Tali associazioni possono organizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, forme di raccolta porta a porta di materiali tessili e cartacei e di altri materiali, da concordare con l'Amministrazione Comunale, col solo compito di rendiconto annuale dei materiali e quantitativi recuperati distinti per tipologia.
3. Per eventuale messa in opera di propri contenitori sul suolo pubblico, le Associazioni, Organizzazioni e/o Enti di cui al comma 1 dovranno ottenere specifica autorizzazione dal Comune, con sottoscrizione di apposita convenzione concernente le modalità di assoggettamento agli obblighi di cui all'art.34, il rispetto delle norme di sicurezza, l'assenza di disturbo per la circolazione e per i servizi di nettezza urbana, il decoro e la salubrità dei siti ove siano collocati i contenitori.
4. Le raccolte finalizzate di cui al presente articolo devono riguardare rifiuti e materiali di provenienza domestica, restando in ogni caso esclusi:
  - Frazione organica dei rifiuti urbani;
    - Rifiuti vegetali di aree a verde e di giardini;
    - Rifiuti urbani pericolosi e farmaci scaduti;
    - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani;
    - Oli e batterie auto.

**ART. 29**  
**INCENTIVI ALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

1. Sono riconosciuti attestati di benemerenzza, ed eventuali premi agli istituti scolastici maggiormente distintisi, per resa, nelle raccolte differenziate presso le scuole del territorio comunale, nell'ambito delle iniziative di educazione e promozione sviluppate dall'Amministrazione.
2. Contributi ed incentivi possono altresì essere riconosciuti agli organismi associati e partecipativi di cui all'art. 45, secondo modalità definite nell'ambito degli accordi e delle intese di cui al medesimo articolo.

3. E' facoltà del Comune, al fine di incentivare la raccolta differenziata, prevedere alcune agevolazioni tributarie nel rispetto di quanto sarà riportato nel " Regolamento per la determinazione ed applicazione della Tassa del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.

# *CAPITOLO*

*3°*

*PULIZIA DELLE*

*AREE PUBBLICHE*

**ART. 30**  
**TIPOLOGIA DEI SERVIZI**

Rientrano nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani le attività di:

- lavaggio periodico di tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico;
- lavaggio delle strade;
- diserbo strade nel perimetro urbano;
- pulizia dei mercati;
- pulizia dei giardini pubblici;
- svuotamento dei cestini;
- pulizia dell'arredo urbano;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche;
- rimozione delle spoglie di animali giacenti sulla pubblica via secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. ;
- mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche
- altri servizi affidati con atto del Sindaco per motivi di sicurezza, igiene o salvaguardia dell'ambiente.

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il gestore provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.

In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

**ART. 31**  
**MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI**

Le operazioni di pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico interessano:

- le strade classificate come comunali, le piazze ed i parcheggi pubblici;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata;
- le aree monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
- le aree allestite per i mercati (scoperte o coperte, recintate o no), qualora gli esercenti non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

Le modalità, i turni e le frequenze sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento e comunque così come previsto dal contratto dei servizi.

Il lavaggio delle strade è svolto, con mezzo meccanizzato, nel periodo estivo, interessa le vie cittadine di maggior transito e con caratteristiche di fondo stradale tali da permettere il servizio.

E' inoltre eseguito, nei mesi primaverili ed estivi, il servizio di rimozione dell'erba cresciuta a margine dei marciapiedi o della carreggiata stradale.

La pulizia dei marciapiedi delle strade o del tratto di suolo, lungo le case, destinato a marciapiede, spetta ai singoli proprietari relativamente per la parte loro spettante.

Sono effettuati i servizi di pulizia dei giardini pubblici, di svuotamento dei cestini portarifiuti e di lavaggio dei giochi e delle attrezzature ginniche presenti nei giardini, nella modalità previste dal contratto dei servizi

Le aree su cui si svolgono i mercati e le vie adiacenti sono pulite al termine dell'attività con interventi manuali e meccanizzati provvedendo all'asportazione dei rifiuti, allo spazzamento ed al lavaggio delle aree interessate. Nelle aree mercatali sono collocati idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

**ART. 32**  
**RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE**  
**PUBBLICHE.**

I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal gestore del pubblico servizio, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.

L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

# *CAPITOLO*

*4°*

## *OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI*

### **ART. 33**

#### ***PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI***

Le aree di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti con conseguente insorgenza di problemi per l'igiene pubblica, il Sindaco, con propria Ordinanza, dispone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ed eventuali operazioni di ripristino dell'area.

Nel caso di inottemperanza al provvedimento il Sindaco provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

### **ART. 34**

#### ***PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI***

I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico o di aree di uso pubblico quali: bar, alberghi, trattorie, ristoranti, chioschi, posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata indipendentemente dai tempi in cui è effettuata la pulizia della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

I gestori di pubblici esercizi, dalla cui attività di somministrazione esercitata possono derivare rifiuti dovuti ai residui e agli involucri delle merci vendute (carta, contenitori per alimenti e bibite, residui alimentari), hanno l'obbligo di predisporre appositi contenitori, ad uso degli utenti, per il conferimento differenziato dei rifiuti e ripulire l'area esterna eventualmente interessata.

### **ART. 35**

#### ***PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI***

Chi effettua attività relative alla costruzione, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, prevenendo l'afflusso di detriti ed altri materiali di rifiuto all'interno della rete fognaria..

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

E' vietato conferire rifiuti speciali ( tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, etc.. ) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani

E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al comma 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

### **ART. 36**

#### ***PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI SOSTA PROLUNGATA***

Le aree di sosta prolungata devono essere, a cura dell'occupante, mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'esercizio.

Per le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park, gli oneri connessi al servizio di raccolta rifiuti ricadono sui singoli gestori delle attività, i quali devono inoltrare richiesta di attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti al Gestore del servizio, prima dell'occupazione dell'area.

**ART. 37**  
**MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

L'amministrazione Comunale predispone un elenco di manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, per le quali gli oneri dovuti per il servizio di raccolta rifiuti e di pulizia delle aree interessate è ricompresa nei costi generali del servizio.

Le utenze che occupano temporaneamente aree pubbliche, o di uso pubblico, per iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali, non rientranti fra le manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, sono tenute a far pervenire al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e al Comune per conoscenza, con preavviso minimo di giorni 20, il programma delle iniziative con l'individuazione delle aree che intendono utilizzare in modo da consentire la predisposizione degli interventi di pulizia e ritiro dei rifiuti prodotti.

I costi del servizio sono a carico dei promotori/organizzatori delle manifestazioni.

**ART. 38**  
**PULIZIA DEI MARCIAPIEDI**

La pulizia dei marciapiedi compete al proprietario degli edifici posti a fronte degli stessi.

E' di competenza comunale esclusivamente la pulizia delle aree e dei marciapiedi posti a fronte degli edifici pubblici, giardini ed aree pubbliche in genere.

**ART. 39**  
**PULIZIA DELLE AREE MERCATALI**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.

Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione Comunale.

**ART. 40**  
**ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

**ART. 41**  
**OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

I produttori di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese, nel rispetto delle norme di riferimento.

**ART. 42**  
**DIVIETI**

E' vietato:

1. abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori stradali;
2. conferire nell'isola ecologica comunale e nei contenitori stradali rifiuti non prodotti nel territorio comunale di Melilli;
3. conferire nell'isola ecologica comunale rifiuti speciali assimilabili agli urbani senza l'autorizzazione del Comune o del gestore;
4. conferire e depositare rifiuti nell'isola ecologica comunale, al di fuori o in difformità dalle indicazioni degli appositi contenitori, o degli addetti alla vigilanza;
5. conferire nei contenitori dedicati a specifiche categorie di rifiuti, materiali non compatibili per quantità o qualità;
6. depositare su aree pubbliche o private aperte al pubblico rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
7. all'isola ecologica comunale è vietato selezionare ed asportare materiali senza il preventivo assenso degli incaricati della gestione. A questi ultimi compete controllare che i rifiuti vengano conferiti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
8. conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento o stabilite negli appositi provvedimenti di attuazione. Dopo l'introduzione dei rifiuti nei contenitori il coperchio deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento dovrà avvenire nel contenitore vuoto più vicino.
9. sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare, spostare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in modo da ridurre la pericolosità.
10. l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche, adibite ad uso pubblico e private.
11. ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzato dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale.
12. conferire rifiuti oggetto di raccolta differenziata nel sacco per il rifiuto secco indifferenziato o nelle navette per i rifiuti ingombranti presenti al centro di raccolta comunale.
13. l'uso improprio dei vari tipi di contenitori, mescolare le diverse frazioni riciclabili, conferire la frazione umida dei rifiuti all'interno di sacchetti non biodegradabili;
14. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.
15. abbandonare bottiglie di vetro fuori dai contenitori previsti per la raccolta vetro.
16. il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani.

17. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, dei cartelli segnaletici e dei muri con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio, vernici e simili.
18. sfamare gli animali posando sul suolo pubblico prodotti alimentari di qualsiasi genere.
19. scaricare i rifiuti nei fiumi e nei fossati.
20. è ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
21. bruciare rifiuti all'aperto anche se composti di materiale vegetale proveniente dalla manutenzione di orti, giardini, campi o vivai, se ubicati a meno di 50 metri anche da una singola abitazione. Sono esclusi i fuochi accesi su barbeque per la cottura dei cibi alimentati a legna o carbonella i quali devono comunque essere disposti in modo da non arrecare molestia al vicinato con i fumi.
22. distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti pubblici o da Aziende pubbliche alla cittadinanza o all'utenza.
23. introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stradali e nelle caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso

**ART. 43**  
**ANIMALI**

I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico compreso il verde.

Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta della frazione umida e biodegradabile dei rifiuti solidi urbani.

**ART. 44**  
**CONTROLLI**

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06 alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.

Il compito di fare osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari di Unità Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, persone di altri enti preposti alla vigilanza.

Possono in oltre svolgere specifica attività di collaborazione alla vigilanza e segnalazione agli addetti preposti di cui al comma precedente i cittadini in possesso dell'attestazione di Ecovolontari rilasciata dal Comune a seguito di corso di formazione.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere, informazioni,

procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e di individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

#### ***ART. 45*** ***SANZIONI***

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituissero reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative della Legge 24.11.1981, - n 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dalla Parte IV- Titolo VI del D.Lgs. 152/06, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti ( art. 255 del D.Lgs. 152/06 ).

Le violazioni agli obblighi e ai divieti di cui al presente Regolamento sono punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 50 e un massimo di Euro 1000. ( in misura ridotta pari a Euro 100, entro 60 gg.).

La sanzione potrà essere reiterata dopo 24 ore, se la violazione persiste.

#### ***ART. 46*** ***OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI***

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

- o) frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- p) sottoprodotto:** sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;
- q) materia prima secondaria:** sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;
- r) combustibile da rifiuti (Cdr):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
- s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità elevata;
- t) compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- u) compost di qualità:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- v) emissioni:** le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);
- z) scarichi idrici:** le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- aa) inquinamento atmosferico:** ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a);
- bb) gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- cc) centro di raccolta:** area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- dd) spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

## Allegato "B"

Rifiuti elencati di cui al comma 3 dell'art. 4 possono essere ricondotti ai codici CER e rispettive descrizioni, riportati nel sottostante elenco non esaustivo e puramente indicativo.

<i>CER</i>	<i>Descrizione</i>
<b>1501</b>	<b>IMBALLAGGI</b>
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi in metallo
150105	imballaggi in materiale compositi
150106	imballaggi in materiale misto
150109	imballaggi in materiale tessile
<b>1908</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, NON SPECIFICATI ALTRIMENTI</b>
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
<b>2001</b>	<b>RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
200101	carta e cartone
200102	vetro
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili
200123	apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
200124	apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
200125	oli e grassi commestibili
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200139	plastica
200140	metallo
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
200199	altre frazioni non specificate altrimenti
<b>2002</b>	<b>RIFIUTI DI GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)</b>
200201	Rifiuti biodegradabili
200202	terra e roccia
200203	altri rifiuti non biodegradabili

## Allegato " C "

COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE ( espresso in Kg/m <sup>2</sup> )				
Cat	Descrizione	minimo	massimo	medio
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65	4,815
2	Cinematografi e teatri	3,6	4,25	3,925
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4	4,8	4,4
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45	7,115
5	Stabilimenti balneari	4,11	6,18	5,145
6	Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12	4,07
7	Alberghi con ristorante	9,95	14,67	12,31
8	Alberghi senza ristorante	7,8	10,98	9,39
9	Case di cura e riposo	8,21	13,55	10,88
10	Ospedali	7,55	15,67	11,61
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,9	13,55	11,225
12	Banche e istituti di credito	4,68	7,89	6,285
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26	9,855
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,85	13,21	11,03
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,9	7,28
16	Banchi di mercato beni durevoli	9,9	14,63	12,265
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	9	10,32	9,66
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,8	9,1	7,95
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	11,58	9,8
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,2	5,565
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4	8,1	6,05
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55	60,24
23	Mense, birrerie, amburgherie	24,6	39,8	32,2
24	Bar, caffè, pasticceria	22,55	64,77	43,66
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55	17,635
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,7	21,5	17,6
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,9	98,96	68,93
28	Ipermercati di generi misti	13,51	18,2	15,855
29	Banchi di mercato generi alimentari	32	60,5	46,25
30	Discoteche, night club	6,8	16,83	11,815